SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2692-A)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968 (V. Stampato n. 4656)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 gennaio 1968

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1968

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevole Senatori. — Il disegno di legge (n. 2692), attualmente in discussione, riguarda la conversione in legge — con modificazioni — del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente, sostanzialmente, la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia.

La proroga si riferisce:

a) al termine già stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativo alla proroga delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, concernenti la semplificazione e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici;

b) ai fabbricati già contemplati dall'articolo 43, comma secondo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Va, altresì, rilevato che il termine di proroga, fissato, in via generale, al 31 dicembre
1970, subisce una ulteriore proroga al 31
dicembre 1973 (con comminatoria di decadenza delle agevolazioni concesse per la registrazione dell'atto di acquisto) nei casi di
costruzione di edifici sulle aree acquistate
con i benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio
1965, n. 431.

All'uopo, infatti, è sancito che la costruzione debba essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 1970, per poter godere del diritto alle suindicate agevolazioni tributarie.

Lo spirito del provvedimento legislativo va ricercato nella utilità di agevolare (per fini economici e sociali) la ulteriore ripresa delle costruzioni, non risultando superata del tutto la crisi edilizia.

Molto opportunamente, al riguardo, nell'altro ramo del Parlamento, al fine di agevolare la costruzione delle abitazioni nei confronti, soprattutto, delle categorie disagiate, è stata approvata la proroga, al 31 dicembre 1970, delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con la integrazione dell'articolo 3 del disegno di legge mediante il seguente comma aggiuntivo:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno quaranta mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GE-SCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari, sia singolarmente, che associati in forma cooperativa ».

In relazione a tale norma — a seguito delle contestazioni sorte nella Camera dei deputati — allo scopo di evitare la estensione delle agevolazioni tributarie alle categorie più abbienti e, quindi, in condizioni di poter costruire o acquistare appartamenti di lusso, veniva approvato il seguente ulteriore comma aggiuntivo, da inserire dopo il comma primo dell'articolo 6:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area ».

Altro rilievo importante, relativo al disegno di legge in esame, è dato dalla disposizione contenuta nell'articolo 5, che — con interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960 n. 35 — chiarisce che l'obbligo di ultimare la costruzione del fabbricato entro due anni dall'inizio dei lavori (per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie) è stato abolito non solo con riferimento alle imposte dirette, ma anche con estensione alle imposte indirette.

La relazione governativa ne spiega i motivi, rilevando come l'obbligo del biennio di costruzione non trovi più idonea giustificazione, sia perchè con le precedenti leggi di proroga si è consentito il rinvio dell'inizio della costruzione (tanto che, ad esempio, si

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono verificate procrastinazioni dell'inizio dei lavori fino al 31 dicembre 1967 per aree che erano state acquistate nel 1949) sia in relazione alla recente crisi dell'edilizia, la quale ha ostacolato, in numerosi casi, la realizzazione delle costruzioni entro il suddetto termine biennale, divenuto semplicemente ordinatorio.

Alla unificazione dei termini utili per la costruzione e all'obbligo della denuncia (naturalmente documentata) che i contribuenti (già ammessi a fruire, in via provvisoria, delle agevolazioni tributarie) debbono tempestivamente presentare, al fine di non incorrere in decadenza, corrisponde la norma (prevista nel comma terzo dell'articolo 6) con cui è stabilito che l'azione dell'Amministrazione finanziaria - per il ricupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e d'imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza delle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nello stesso articolo — si prescrive con il decorso del termine unificato di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.

Con la unificazione del termine di prescrizione estintiva (riportato al termine di carattere generale contenuto nella legge organica di registro) si è eliminato il lungo termine prescrizionale di sette anni, che dava origine a gravi, dispendiose e defatigatorie controversie giudiziali.

La proroga — rileva la relazione governativa — non dovrebbe comportare alcuna contrazione del gettito delle entrate di bilancio, in quanto non vengono istituiti nuovi benefici, ma si prorogano le agevolazioni già esistenti, alcune dal 1949 altre da più di un ventennio.

Per i tributi locali, invece, la contrazione — sempre secondo quanto si desume dalla

detta relazione — potrebbe essere giustificata per effetto del rinvio alla sede più congeniale della progettata riforma tributaria, « nel cui ambito è prevista, con visione unitaria, l'abolizione di tutte le ogevolazioni ».

Nel decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150 (che noi siamo chiamati a convalidare) da parte dell'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti due articoli aggiuntivi, che hanno assunto, rispettivamente, i numeri 6-bis e 6-ter.

Tali disposizioni, anche se con sistema non ortodosso, introducono norme non del tutto estranee alla sostanza del provvedimento. Le suddette norme, invero, pur non concernendo la materia finanziaria, contemplano procedimenti e accertamenti necessari per la concessione delle agevolazioni tributarie de quo.

Pertanto esse possono considerarsi legittimamente inserite nel provvedimento medesimo.

Queste giustificazioni, specialmente per quanto attiene all'attività governativa diretta alla risoluzione della crisi edilizia dimostrano la sussistenza dello stato di necessità nell'adozione del provvedimento legislativo del decreto-legge; mentre l'altra condizione, richiesta dall'articolo 77 della Costituzione, ossia l'estremo della urgenza, è stata data dalle gravi difficoltà in cui si sarebbero venute a trovare le costruzioni edilizie per effetto della avvenuta scadenza (col 31 dicembre 1967) del termine che era stato in precedenza concesso per poter godere delle agevolazioni tributarie in materia.

Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro ritiene che il provvedimento di convalida sia meritevole di approvazione.

SALERNI, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « agli articoli 14 e seguenti », sono sostituite con le parole: « agli articoli 13 e seguenti ».

All'articolo 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area ».

All'articolo 6, quarto comma, le parole: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

- « Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:
- "È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale"».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-ter:

« Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali ».